REGOLAMENTO (CEE) N. 456/74 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1974

che definisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (6), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/74 (8), è stato fissato, con effetto dal 28 gennaio 1974, un tasso di conversione rappresentativo da applicare nel settore agricolo per la lira italiana ; che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 e l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per i semi di colza e di ravizzone, hanno tuttavia previsto che i prezzi d'intervento o d'acquisto validi in Italia siano fissati, sino al termine della campagna di commercializzazione 1973/1974, al livello espresso in lire risultante dall'applicazione delle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973 ; che per alcuni prodotti è tuttavia fatta eccezione a tale norma ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 411/74 del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativo a talune misure da adottare per l'Italia nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 28 gennaio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana (9), e il regolamento n. 412/74 del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativo a talune misure da adottare per l'Italia nel settore dei semi di colza e di ravizzone in seguito alla fissazione, con effetto dal 28 gennaio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana (10), hanno stabilito che i prezzi d'intervento o di acquisto validi in Italia per i diversi settori agricoli, salvo quelli del vino, dell'olio d'oliva, dello zucchero e del tabacco, sono aumentati del 5 % con effetto dal 25 febbraio 1974 ; che, con il regolamento (CEE) n. 197/74, il prezzo d'intervento applicabile nel settore delle carni bovine in Italia è già stato aumentato della stessa percentuale con effetto dal 28 gennaio 1974 ;

considerando che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 e l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72 sono applicati tenuto conto delle succitate disposizioni ;

considerando che, in forza di tali disposizioni, gli importi che l'Italia deve pagare conformemente ai regolamenti dei mercati agricoli per gli altri interventi sul mercato interno sono fissati tenuto conto dell'incidenza delle misure di cui sopra ; che, per garantire con misure adeguate che, quando sia necessario in considerazione della situazione economica particolare dell'Italia, gli altri importi applicabili in virtù dell'organizzazione dei mercati agricoli nei diversi settori siano mantenuti al livello in lire valido al 31 dicembre 1973 e, per quanto riguarda lo zucchero, al 31 ottobre 1973, il regolamento (CEE) n. 3494/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973 (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/74 (12), ha stabilito le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana;

considerando che le misure previste da detto regolamento tengono conto della situazione risultante dalla fissazione di un tasso rappresentativo applicabile a decorrere dal 28 gennaio 1974 ; che il regolamento (CEE) n. 411/74 ha tuttavia introdotto, con effetto dal 25 febbraio 1974, un aumento dei prezzi d'intervento o d'acquisto validi in Italia per alcuni settori ; che è pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3494/73, e sostituirgli le disposizioni del

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(7) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 22 del 26. 1. 1974, pag. 2.
(9) GU n. L 47 del 20. 2. 1974, pag. 1.
(10) GU n. L 47 del 20. 2. 1974, pag. 3.
(11) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 35.
(12) GU n. L 22 del 26. 1. 1974, pag. 53.

presente regolamento ; che è inoltre necessario adattare il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 214/74 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i grassi, i cereali, il latte e i prodotti lattiero-caseari, le sementi, il vino, gli ortofrutticoli e lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1974/1975 per il prodotto considerato e, per il vino, fino al 15 dicembre 1974.

2. Esso si applica alle sole conversioni da effettuare in lire italiane o partendo da tale moneta.

Articolo 2

Si applica il coefficiente 0,9586 :

A. nel settore dei grassi :

1. alle maggiorazioni mensili dei prezzi d'intervento dei semi oleosi ;
2. all'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia.

B. nel settore dei cereali :

1. alle maggiorazioni mensili dei prezzi d'intervento ;
2. alle maggiorazioni e alle detrazioni applicabili ai prezzi d'intervento ;
3. al premio di denaturazione ;
4. alle restituzioni alla produzione :
5. al prezzo minimo della patata che deve essere pagato dall'industriale della fecola e a quello che deve essere riscosso dal produttore ;
6. agli importi forfettari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 376/70.

C. nel settore del riso :

1. alle maggiorazioni mensili dei prezzi d'intervento ;
2. alle maggiorazioni, alle detrazioni e agli importi correttori applicabili ai prezzi d'intervento.

D. nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari :

1. agli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 685/69;
2. alle spese di trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1107/68;
3. all'aiuto di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1107/68 ;
4. ai depositi cauzionali di cui all'articolo :
   — 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1259/72
   — 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1519/72
5. agli importi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 757/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1278/73.

E. nel settore delle sementi :

— all'aiuto concesso per talune varietà di sementi in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Articolo 3

Si applica il coefficiente 0,9682 :

A. nel settore dei grassi :

— alle integrazioni concesse alla trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole ;

B. nel settore dei cereali :

— all'aiuto alla produzione di frumento duro ;

C. nel settore degli ortofrutticoli :

— agli importi delle compensazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69 e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2601/69 ;

D. nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari :

— all'aiuto per il latte scremato in polvere.

Articolo 4

Si applica il coefficiente 0,9221 :

A. nel settore dei grassi :

— all'integrazione per l'olio d'oliva ;

[1] **GU n.** L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

B. nel settore del vino :

— all'aiuto al magazzinaggio privato di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1437/70.

Articolo 5

Si applica il coefficiente 0,9129 nel settore dei grassi :

1. alle maggiorazioni mensili dei prezzi d'intervento dell'olio d'oliva ;

2. alle maggiorazioni e alle detrazioni applicabili al prezzo d'intervento dell'olio d'oliva.

Articolo 6

1. Nel settore dello zucchero :

A. si applica il coefficiente 0,8778 :

a) agli importi fissati nell'ambito dell'acquisto all'intervento ;

b) agli importi del contributo e del rimborso fissati nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio ;

c) al premio di denaturazione ;

d) alle restituzioni alla produzione ;

e) alle sovvenzioni di cui all'articolo 34 del regolamento n. 1009/67/CEE ;

f) agli importi dei contributi alla produzione e all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 700/73 ;

g) all'importo dovuto dal fabbricante di zucchero al produttore di barbabietole ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE ;

h) all'importo della partecipazione dei produttori di barbabietole alle spese di magazzinaggio in caso di riporto ;

i) all'importo della sovvenzione alla raffinazione dello zucchero greggio proveniente dai dipartimenti francesi d'oltremare.

B. sono inoltre aumentati di lire 158 per 100 kg :

a) il premio di denaturazione ;

b) le restituzioni alla produzione.

2. I prezzi delle barbabietole che figurano in lire italiane nei contratti di consegna di barbabietole sono mantenuti al livello, espresso in lire italiane, del 31 ottobre 1973.

Articolo 7

Con effetto dal 25 febbraio 1974, il coefficiente « 0,9221 » di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 2300/73 è sostituito dal coefficiente 0,9682.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3494/73 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dal 25 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI